

CRÉDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL

LEASING STRUMENTALE - ALL RISKS

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e all'Aderente prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

CRÉDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL

LEASING STRUMENTALE ALL RISKS

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 470/10/2496151 INC composte da n.11 pagine, formano parte integrante del contratto 470/10/2496151



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa

ASSICURATO

CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL – in forma abbreviata CALIT - Via Armorari n. 4 – 20123 Milano – Partita IVA 02886650346
– Codice fiscale 09763970150

CONTRAENTE

CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL, - in forma abbreviata CALIT - Via Armorari n. 4 – 20123 Milano – Partita IVA 02886650346
– Codice fiscale 09763970150

COSTO DI ACQUISTO A NUOVO

il costo delle macchine o gruppo di macchine nuove di fabbrica espresso in Euro, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Relativamente alle macchine o gruppi di macchine acquistati all'estero, il costo in Euro verrà determinato in base alle quotazioni di cambio della Borsa dei Valori di Milano del giorno stesso in cui deve essere conteggiato il costo stesso.

FRANCHIGIA

la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato/Utilizzatore*

INDENNIZZO

la somma dovuta dalla *Società* in caso di sinistro.

POLIZZA

il documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO

la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società*.

SCOPERTO

la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato/Utilizzatore*

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

la *Società* Reale Mutua di Assicurazioni e coassicuratrici.

UTILIZZATORE

Colui (società o persona fisica) che conduce in locazione finanziaria il bene oggetto della copertura assicurativa.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Il *Contraente* si impegna a consegnare agli aderenti della presente *polizza* collettiva, prima dell'adesione alle coperture assicurative di cui alla *polizza* medesima, il Set Informativo ad esse relativo.

Il *Contraente* si impegna inoltre ad indicare, nel modulo di adesione relativo alle suddette coperture, l'ammontare dell'importo percepito dagli intermediari. Qualora la *polizza* non preveda la sottoscrizione di uno specifico modulo di adesione, il *Contraente* si impegna a consegnare ai singoli *Assicurati* un apposito documento indicante i costi a loro carico con evidenza dell'importo percepito dagli intermediari.

L'Utilizzatore entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della Dichiarazione di adesione può recedere dalla *polizza*, dandone comunicazione scritta alla *Contraente* a mezzo raccomandata A.R., indicando gli elementi identificativi della *polizza*. Il recesso decorre dal giorno del timbro postale di invio risultante dalla raccomandata stessa e ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto. In tal caso la *Contraente* provvederà a dare immediata comunicazione del recesso alla Società, la quale - tramite la *Contraente* - rimborserà all'*Assicurato* la parte di premio pagato, al netto delle imposte e delle spese effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso; oppure, nel caso in cui il premio sia stato finanziato, la *Contraente* provvederà parimenti alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto, eventualmente mediante la corrispondente riduzione della rata del finanziamento o, in alternativa, mediante la riduzione della durata del finanziamento medesimo, indicando i relativi importi. Di tali avvenuti rimborsi, la *Contraente* si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Società. La parte di premio da restituire, relativa al periodo di rischio non corso, è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

CAPITOLO 1 - ASSICURAZIONE DANNI ALLE COSE

1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* si obbliga, durante il periodo di efficacia della *polizza* nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'*Assicurato* delle perdite e/o danni materiali e diretti subiti dalle macchine assicurate date in locazione agli utilizzatori e causati da qualsiasi evento salvo le delimitazioni in seguito espresse.

1.2 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* non è obbligata per i danni:

- a) causati dal dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato* nonché per l'appropriazione indebita da parte dell'*Utilizzatore*;
- b) dovuti da vizi e/o difetti propri delle macchine assicurate o causati da normale obsolescenza e usura delle stesse, restando ferma la risarcibilità dei guasti accidentali dovuti al funzionamento;
- c) di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili nonché alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, alle parti accessorie intercambiabili per una determinata lavorazione, a utensili, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, cinghie;
- d) verificatisi e determinatisi durante le operazioni di montaggio, smontaggio, collaudo, e/o messa a punto delle macchine assicurate qualora le suddette operazioni durino oltre 30 giorni lavorativi
- e) danni indiretti quali mancanza di locazione, di godimento, di reddito commerciale o industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Non rientrano sotto le garanzie prestate con la presente *polizza*:

- f) gli autoveicoli targati, gli aeromobili, i natanti, le attrezzature di varo, le frese per gallerie, qualunque ne sia il loro uso e destinazione, con riferimento agli autoveicoli targati, si precisa che la presente esclusione è limitata a quelli ad uso e trasporto materiali e/o persone, restando invece incluse nell'assicurazione le macchine operatrici da cantiere e/o agricole quali, a titolo esemplificativo: autobetoniere, caterpillars, autopompe per calcestruzzo, autogrù, macchine escavatrici o movimento terra, trattori o macchine agricole in genere e simili. Sono comunque esclusi per questo tipo di macchine i guasti meccanici ed elettrici.
- g) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare all'aperto;
- h) le macchine installate in locali dove avvengano abitualmente lavorazioni di materie esplosive e che servano ad abituale deposito di tali sostanze;
- i) le macchine utilizzate e/o installate in:
 - attività di cernita, riciclo, trasformazione, smassamento, smaltimento e deposito di immondizia e spazzatura,
 - discoteche, sale da ballo, sale giochi, night clubs.

1.3 SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO

La *Società* risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari,



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, **ferme restando le esclusioni di cui all'art. 2.1 - DELIMITAZIONE GENERALE DEI RISCHI ASSICURATI** delle "CONDIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE COSE".

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato per singolo sinistro, previa detrazione delle franchigie previste dalla presente polizza e che la Società non indennizza, in nessun caso, per singolo sinistro, somma superiore ad € 4.500.000,00.

1.4 RECESSO GARANZIE EXTENDED

Per quanto attiene alle garanzie extended (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato) **la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.** In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di **premio** pagato e non goduto, relativo alla garanzia (tasso 0,17‰).

1.5 TERREMOTO, MAREMOTO, ERUZIONI VULCANICHE

In caso di terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, per **sinistro** si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa, prima durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di **polizza**.

Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo viene effettuato per singolo sinistro, previa detrazione delle franchigie previste dalla presente polizza e che la Società non indennizza, in nessun caso, per singolo sinistro, somma superiore ad € 4.500.000,00.

1.6 RECESSO GARANZIE CATASTROFALI

Per quanto attiene alle garanzie catastrofali (terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche) **la Società, e il Contraente hanno la facoltà di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.** In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di **premio** pagato e non goduto, relativo alla garanzia prestata con la presente clausola (tasso 0,17‰).

Per i contratti di locazione finanziaria emessi a far tempo dal 31/12/2012 relativamente ai danni materiali e diretti causati da **Terremoto ed Inondazione, alluvione e allagamento**, Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalle garanzie mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In tale caso essa rimborsa al **Contraente** la parte di **premio** netto da conteggiarsi sulla base del 10% del **premio** netto per il periodo di rischio non corso.

1.7 SCOPERTI E FRANCHIGIE

Il danno indennizzabile verrà liquidato applicando gli scoperti e le franchigie che seguono:

- a) **FURTO - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO**
 - a. **Scoperto 10% col minimo di € 1.000,00;**
 - b. **relativamente alle attrezzature di cantiere: scoperto 35% minimo € 2.000,00 per i beni locati in Campania e scoperto 25% minimo di € 2.000,00 per i beni locati nelle altre Regioni**
 - c. **relativamente beni ad impiego mobile scoperto 20% minimo di € 300,00;**
- b) **AUTOGRÙ in genere**
scoperto 20% minimo di € 7.500,00 per qualsiasi danno.
- c) **GUASTI MECCANICI ED ELETTRICI**
scoperto 20% minimo di € 2.000,00 per sinistro
- d) **TERREMOTO:** in nessun caso la **Società** pagherà per ogni singolo **sinistro** una somma superiore al 50% della somma assicurata per ogni singola applicazione, con uno **scoperto** del 10% con il minimo di Euro 10.000,00.
- e) **INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO:** in nessun caso la **Società** pagherà per ogni singolo **sinistro** una somma superiore al 30% della somma assicurata per ogni singola applicazione, con uno **scoperto** del 10% con il minimo di Euro 10.000,00
- f) **ALTRE GARANZIE**
scoperto 10% minimo di € 750,00;



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

1.8 SOMME ASSICURATE

A) MACCHINE NUOVE

La somma assicurata per ciascuna macchina o gruppo di macchine deve essere uguale al rispettivo **costo di acquisto a nuovo** alla data della stipulazione del contratto di locazione comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

B) MACCHINE NON NUOVE

La somma assicurata per ciascuna macchina o gruppo di macchine deve essere uguale al corrispettivo costo di acquisto al momento della stipulazione del contratto di locazione comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Per le macchine ricollocate in leasing, e pertanto senza fattura di acquisto, la somma assicurata è rappresentata dal valore commerciale convenzionale comunicato dalla ditta assicurata.

1.9 LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di **sinistro** risarcibile a termini del presente Capitolo 1 - ASSICURAZIONE DANNI ALLE COSE, la **Società** non sarà obbligata a risarcire importo superiore a € 4.500.000,00 per ciascun **sinistro** col limite di € 3.500.000,00 per singola macchina.

Per autogrù in genere, massimo per singola macchina € 400.000,00, massimo assicurabile per **Utilizzatore** € 750.000,00.

Relativamente alla garanzia GUASTI MECCANICI ED ELETTRICI, la **Società** non sarà obbligata a risarcire importo superiore a € 25.000,00 per **sinistro**

Relativamente alle sole garanzie TERREMOTO ED INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO, la **Società** non sarà tenuta ad indennizzare, complessivamente per tutte le applicazioni, per ogni **sinistro** e per anno, una somma maggiore al 20% delle somme complessivamente assicurate in convenzione alla data del **sinistro**, col massimo di euro 30.000.000,00 per sinistro ed Euro 50.000.000,00 per anno.

1.10 MACCHINE OLTRE 10 ANNI DI ETÀ

Per le macchine o impianti che abbiano oltre 10 anni di età al momento della firma del contratto di leasing, **sono escluse le garanzie guasti elettrici e meccanici.**

1.11 STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

Ferme le delimitazioni di **polizza**, la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro i limiti territoriali previsti dall' **art. 2.6 TERRITORIALITÀ** delle "CONDIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE COSE" purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00 purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capotta rigida.

1.12 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verificino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

1.13 MAGGIORI COSTI

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento del bene assicurato, la **Società**, indennizza le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di **indennizzo** e riguardino ad esempio:

- 1) l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 2) il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- 3) le lavorazioni presso terzi.

La **Società** non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità Giudiziaria;
- b) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
- d) ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Per periodo di *indennizzo* si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti. Il limite dell'*indennizzo* per tale estensione di garanzia è stabilito nella misura massima pari al 25% della somma assicurata del ben colpito con il massimo di € 30.000,00 per *sinistro*. Per ogni *sinistro* viene applicata una *franchigia* di tre giorni.

1.14 RIMBORSO CANONI

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, che colpisca il macchinario dato in locazione e che provochi l'inattività totale della macchina stessa, la *Società* si obbliga ad indennizzare all'*Utilizzatore* l'equivalente dei canoni di locazione che lo stesso sarebbe tenuto a pagare per il periodo della riparazione o della sostituzione del macchinario colpito da *sinistro*.

Per periodo di *indennizzo* si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti e avrà durata massima di 90 giorni con una *franchigia* di 10 giorni dal verificarsi del *sinistro*. Il limite di *indennizzo* viene stabilito in € 30.000,00 per *sinistro*.

1.15 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere prima della liquidazione del *sinistro* - il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite - a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile di almeno € 100.000,00. L'obbligazione della *Società* verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al "valore a nuovo" dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del *sinistro* l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettategli che verrà determinato allo stato dei valori al momento della richiesta.

1.16 ONORARI PERITI

La *Società* risarcisce l'equa remunerazione dovuta all'*Assicurato* in caso di *sinistro*, per il lavoro svolto dai periti e le relative spese, sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'*Assicurato* sia tenuto a dare alla *Società* ai termini delle C.G.A.; rimane convenuto che la *Società* non pagherà per ogni singolo *sinistro* importo superiore a € 3.000,00

CAPITOLO – 2 CONDIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE COSE

2.1 DELIMITAZIONE GENERALE DEI RISCHI ASSICURATI

La *Società* non è obbligata per i danni avvenuti in occasione, anche indirettamente connessi, di:

- atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione armata, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, servizio del diritto di guerra, sequestri, rappresaglie, arresti, confische, provvedimenti di un governo o di altre autorità locali anche di diritto o di fatto, contrabbando, commercio clandestino o proibito;
 - eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore e radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, oppure da fatti accaduti in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - contaminazione da sostanze chimiche, biologiche, radioattive o nucleari verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo.
- a meno che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

2.2 ATTREZZATURE LAVORAZIONI SPECIALI

Rientrano nella garanzia, a titolo esemplificativo, attrezzature per lavorazioni speciali montate su autocarri appositamente predisposti tipo: mulini mobili, betoniere, gru speciali, scale mobili, elevatori, gruppi frigoriferi e simili. La copertura assicurativa è prestata solamente per i beni oggetti del contratto di leasing, escluso l'autocarro targato.

2.3 TRASFERIMENTO ENTI

Fermo il disposto dell'art. 1898 c.c., l'eventuale cambiamento di ubicazione dovuto a trasferimento di Sede dell'*Utilizzatore* o spostamento in stabilimenti diversi dall'*Utilizzatore* stesso, anche in caso di subentro di diverso *Utilizzatore* non comporta la decadenza di garanzia.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

2.4 ENTI ALL'ESTERO

Per le macchine o gli impianti dati in locazione nei Paesi extra Unione Europea, la **Società** non sarà tenuta a risarcire somma maggiore di quella assicurata, a parziale deroga di quanto disposto all'art. LIQUIDAZIONE DANNI, del CAPITOLO NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI.

San Marino e Città del Vaticano sono equiparati ai Paesi dell'Unione Europea.

2.5 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La **Società** rinuncia al diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti dei responsabili dei danni salvo il caso di dolo.

2.6 TERRITORIALITA'

La garanzia della presente **polizza** è operante qualora le macchine assicurate siano utilizzate nei Paesi appartenenti all'Unione Europea, alla Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Per ubicazioni diverse o dove per la **Società** non sia possibile emettere applicazioni in Libera Prestazione di Servizi o dove la legislazione imponga l'esistenza di una **polizza** locale o la cessione di parte o di tutto il rischio a pool specifici, il **Contraente** e /o l'**Assicurato** dovranno dare comunicazione preventiva alla **Società** la quale, valutato il rischio e le circostanze, comunicherà la sua eventuale disponibilità alla copertura assicurativa e le relative condizioni.

Relativamente ai paesi Extra Unione Europea, ad esclusione della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano equiparati ai Paesi dell'Unione Europea, qualora a seguito di segnalazione del **Contraente** e/o dell'**Assicurato**, la **Società** abbia dato parere favorevole alla copertura assicurativa, per il macchinario di cantiere ubicato all'estero non si intende operante la garanzia "Valore a Nuovo".

2.7 SUBLOCAZIONE BENE ASSICURATO

Si precisa che le garanzie della presente **polizza** sono operanti anche nel caso in cui l'**Utilizzatore** abbia sub-locato o affittato a terzi la macchina assicurata.

2.8 CAMBIO CONTRATTO DI LOCAZIONE

I criteri di liquidazione di cui all'art. 4.4 - LIQUIDAZIONE DANNI delle NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI, si intendono operanti anche in caso di subentro e/o cessione nell'ambito dello stesso contratto di locazione. In caso di prolungamento della durata del contratto, la **Società** liquiderà il valore di rimpiazzo solo per il periodo della durata originaria del contratto. In seguito la liquidazione verrà effettuata sulla base dello stato d'uso.

2.9 CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le macchine assicurate devono essere conservate con diligenza e cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.

Esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori alle tecniche consentite.

Il **Contraente** e/o l'**Assicurato** si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della **Società** di visitare le macchine assicurate ed a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

In ogni caso di aggravamento del rischio e salvo che il **Contraente** e/o l'**Assicurato**, a richiesta della **Società**, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della **Società** risolvere il contratto anche parzialmente, escludendo dall'assicurazione le partite comprendenti le macchine cui l'aggravamento si riferisce, in quanto dette partite siano considerate separatamente in **polizza**.

2.10 COLPA GRAVE

In deroga all'art. 1900 del Codice Civile, la **Società** risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se determinati da colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato** o delle persone delle quali devono rispondere.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CAPITOLO 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

3.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Tuttavia, l'omissione da parte *Contraente* e/o dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante di rischi già in copertura, così come le inesatte dichiarazioni del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* all'atto dell'ingresso nella Convenzione o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della *Società*, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un *premio* maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del *premio* con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della *Società* o, in caso di *sinistro*, conguaglio del *premio* per l'intera annualità).

3.2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* e/o *Assicurato* devono comunicare per iscritto alla *Società*, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro*, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

3.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il *Contraente* e/o *Assicurato* devono dare comunicazione scritta alla *Società*, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c..

Tuttavia, l'omissione da parte del *Contraente* e/o *Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della *Società*, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del *premio* con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della *Società* o, in caso di *sinistro*, conguaglio del *premio* per l'intera annualità).

3.4 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del *premio* conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la *Società* corrisponderà la relativa quota di *premio* pagata e non goduta, escluse le imposte.

3.5 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

3.6 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

3.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

3.8 FORO COMPETENTE

Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente *polizza* è quello ove ha sede l'*Assicurato*.

3.9 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al *Contraente* e/o all'*Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CAPITOLO 4 - NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

4.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Tutti i sinistri alle macchine assicurate devono essere denunciati per iscritto dal *Contraente/Assicurato* alla *Società* entro 30 giorni successivi al sinistro o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza.

I sinistri di incendio, furto, rapina o di eventi presumibilmente dolosi, devono essere denunciati all'Autorità Giudiziaria e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla *Società*.

Il *Contraente/Assicurato* deve fare quanto in suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della *Società*, prima dell'inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione del valore della macchina, dei pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione del guasto, delle spese a ciò necessarie e di quelle sostenute per limitare il danno.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del *sinistro* fatta alla *Società*, lo stato delle cose può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Società* nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente/Assicurato* non avviene entro otto giorni dalla denuncia del *sinistro*, il *Contraente/Assicurato* può prendere tutte le misure necessarie del caso.

La *Società* non è obbligata ad alcun indennizzo ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è ricorso a documentazione non veritiera o a mezzi fraudolenti, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal *sinistro*.

La *Società* si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione o alla sostituzione dell'ente danneggiato in luogo di risarcire il danno in contanti.

In tale caso ne deve fare comunicazione scritta al *Contraente* entro otto giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.

4.2 DANNI - PROCEDURA DELLA LIQUIDAZIONE

Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra *Assicurato* e *Società*, ovvero se una delle due parti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla *Società* e uno dall'*Assicurato*, con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, se una delle due parti sopradette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della parte più diligente dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il *sinistro* è accaduto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte ed è liquidata per intero alla *Società* alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell'*Assicurato* dell'*indennizzo* dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno, concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti, sono obbligatori per le parti, rinunciando questi fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

4.3 DANNI - MANDATO AI PERITI

Ai periti è conferito il seguente mandato:

- di constatare per quanto sia possibile la causa del *sinistro*;
- di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze aggravanti e non fossero state dichiarate;
- di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e separatamente di quelle rimaste illese danneggiate;
- di stimare il "*COSTO DI ACQUISTO A NUOVO*" delle cose rimaste danneggiate al momento del *sinistro*;
- di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte della *polizza*.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

4.4 LIQUIDAZIONE DANNI

Per enti nei primi 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo; escluse autogrù e macchine da cantiere.

La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:

A) in caso di danno riparabile:

- 1) stimando il "**Costo di acquisto a nuovo**" al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
- 2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del **sinistro**, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni a cui è destinata;
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del **sinistro**, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'**indennizzo** si prende l'importo stimato in **A) 2)**, si defalca dell'importo stimato in **A) 3)**;

B) in caso di danno non riparabile:

- 1) stimando il "**Costo di acquisto a nuovo**" al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
- 2) stimando il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

Per il calcolo dell'**indennizzo** si detrae dall'importo stimato come in **B) 1)** quello stimato come in **B) 2)** con il limite del doppio del valore che le cose colpite avevano al momento del **sinistro** con il massimo della somma assicurata, tenuto conto della vetustà e del loro deperimento per uso od altra causa nei primi 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo.

Fermo quanto previsto dall'art. 4.4 lett. B), un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in **A) 2)** sono uguali o superiori al valore delle cose danneggiate al momento del **sinistro**, tenuto conto della sua vetustà e deperimento.

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia non si applicherà tale disposizione, qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata, la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti comma sono detratte le franchigie fissate in polizza.

Sono escluse dall'indennizzo le spese ed i costi per eventuali revisioni o modifiche della cosa colpita dal sinistro.

4.5 LIQUIDAZIONE DEI DANNI

- **per enti oltre 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo,**
- **per autogrù e macchine da cantiere;**

La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:

A) nel caso di danni suscettibili di riparazione:

- 1) stimando il costo di acquisto al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine;
- 2) stimando l'importo totale delle spese di riparazione, valutate tenendo conto della obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa della o delle macchine colpite, necessarie per rimettere la macchina danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente il lavoro a cui è destinata;
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite;

Per il calcolo dell'**indennizzo** si prende l'importo stimato in **A) 2)** e lo si defalca dell'importo stimato in **A) 3)**.

B) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) stimando il costo di acquisto, al momento della stipulazione del contratto di locazione, della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
- 2) stimando il valore al momento del sinistro della e delle macchine colpite, tenendo conto dell'obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa;
- 3) stimando il valore ricavabile dal residuo al momento del sinistro.

Per il calcolo del risarcimento si prende l'importo stimato come in B) 2) e lo si defalca dell'importo stimato in B) 3).

Una macchina si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione [stima **A) 2)**] eguagliano o superano il valore che la macchina aveva al momento del danno [(stima **B) 2)**].

Se le somme assicurate in **polizza** per ciascuna macchina risultano inferiori a quanto previsto dall'art. 4.4, vale il disposto dell'art. 1907 c.c..

Per ogni singola macchina l'ammontare complessivo del risarcimento per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo non può eccedere, fermo restando quanto previsto dall'art. 4.4 precedente, il valore commerciale [(stima B) 2)] della macchina stessa.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

4.6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla *Società* al *Contraente/Assicurato*, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo o di perizia, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del *sinistro*, il pagamento verrà fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del *Contraente/Assicurato* della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1.2 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE, Capitolo 1 e art. 2.1 -DELIMITAZIONE GENERALE DEI RISCHI, Capitolo 2.

A carico della *Società* non decorrono interessi se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge, un atto di cessione, oppure se il *Contraente/Assicurato* non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla *Società*.

La *Società* ha la facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a norma del *Contraente/Assicurato*, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

4.7 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Avvenuto un *sinistro* ed anche prima di liquidare l'*indennizzo*, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata o il *sinistro* è stato altrimenti definito, la *Società* ha la facoltà di recedere dalla singola applicazione colpita dal *sinistro* o dalla stessa Convenzione e quindi da tutte le applicazioni in essere al momento della disdetta stessa, con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata.

Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la *Società* provvederà a restituire la parte di *premio* imponibile relativamente al periodo di rischio non corso per la singola applicazione o per tutte le applicazioni, fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del *premio*.

